

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 gennaio 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legislativo, in base al quale la Lega Nazionale Professionisti è tenuta a predeterminare, per le competizioni calcistiche di propria competenza, linee guida “*per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole*” previste dal Decreto in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive “*condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione*”;

VISTO l'articolo 6, comma 6, dello stesso Decreto Legislativo, in cui è stabilito che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verifichino, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008 e le approvino entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

VISTE le linee guida di cui al Decreto Legislativo n. 9/2008, trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 30 novembre 2016 e nella versione da ultimo trasmessa in data 23 gennaio 2017;

VISTI i contributi forniti in data 11 gennaio 2017 e 18 gennaio 2017, presentati da alcuni operatori della telecomunicazione e da un'associazione di consumatori nell'ambito della consultazione pubblica indetta dall'Autorità con delibera del 21 dicembre 2016;

VISTE le informazioni fornite dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 11 gennaio 2017 in risposta a una richiesta di informazioni dell'Autorità trasmessa in data 21 dicembre 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A (“Lega Serie A”) associa in forma privatistica le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio (“FIGC”) che partecipano al Campionato di Serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti. Essa organizza le seguenti competizioni sportive: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera.

2. La Lega Serie A, in qualità di organizzatore delle competizioni suddette, ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (c.d. Decreto Melandri), è contitolare, insieme alle società sportive che partecipano agli eventi, dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni che organizza. Secondo le previsioni del suddetto decreto e della lettera *k*) dell'articolo 1, comma 3, del suo Statuto-Regolamento, la Lega Serie A è il soggetto preposto alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni che organizza¹.

¹ L'articolo 1, comma 3, dello Statuto-Regolamento della Lega Serie A, nella versione approvata dall'Assemblea in data 1° luglio 2010, intitolato “*Natura e attribuzioni*”, prevede che tale ente: “*a. promuove, in ogni sede e con ogni mezzo consentito, gli interessi generali e collettivi delle società associate, rappresentandole nei casi consentiti dalla legge o dall'ordinamento federale, uniformando la propria attività e l'organizzazione interna a criteri di efficienza, trasparenza, parità di trattamento; b. organizza, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 9 dello Statuto Federale, il Campionato di Serie A, la Supercoppa di Lega, il Campionato Primavera, la Supercoppa Primavera; c. organizza, previa, se necessaria, delega da parte di altra Lega la Coppa Italia e la Coppa Italia Primavera; d. stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali di cui sub b. e c. e ne fissa date ed orari; e. regola, anche per la*

3. In applicazione dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (il "Decreto" o anche "Decreto Melandri"), la Lega Serie A ha adottato le Linee Guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (nel seguito, anche "Linee Guida"). Le Linee Guida sono state trasmesse in data 30 novembre 2016 e in una successiva versione con modifiche, di mera forma pervenuta in data 23 gennaio 2017. I principali contenuti delle Linee Guida sono riportati di seguito.

II. IL CONTENUTO DELLE LINEE GUIDA

4. Le Linee Guida riguardano i diritti audiovisivi sportivi relativi alle seguenti competizioni nazionali di calcio, organizzate dalla Lega Serie A: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera.

5. Per le competizioni menzionate, la Lega Serie A procederà alla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi di natura primaria (diritti di prima messa in onda degli eventi) e secondaria (diritti di trasmissione delle repliche, delle sintesi e delle immagini salienti degli eventi).

6. La Lega Serie A espletterà distinte procedure competitive di vendita centralizzata e formerà più pacchetti che si differenziano tra loro a seconda del mercato cui sono destinati e del carattere di esclusiva o non esclusiva del loro sfruttamento. La composizione di ogni pacchetto e la disciplina che ne regola lo sfruttamento saranno descritte nel corrispondente invito a presentare offerte e seguiranno i criteri indicati nelle Linee Guida che di seguito vengono descritti.

tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori, radio cronisti e fotografi negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara; f. regolamenta, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso, in conformità con le vigenti leggi; g. assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie; h. assicura la diffusione, anche attraverso mezzi informatici, dei principali atti e documenti associativi alle proprie associate che informa periodicamente sulla propria attività e sulle questioni di interesse comune; i. definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e svolge attività consultiva attinente al trattamento pensionistico degli stessi; j. rappresenta le società nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti tipo; k. in qualità di organizzatore della competizione nel senso definito dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 (di seguito: Decreto), nonché contitolare dei diritti audiovisivi di cui al Decreto e relativi alle competizioni che organizza, li commercializza; l. rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola società, con i terzi; m. detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle società stesse; n. rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo".

7. Le Linee Guida definiscono i criteri di formazione riguardanti i seguenti pacchetti di diritti: (i) pacchetti esclusivi destinati al territorio nazionale; (ii) pacchetti non esclusivi destinati al territorio nazionale; (iii) pacchetti da offrire agli operatori delle piattaforme emergenti; (iv) pacchetti audio (per le trasmissioni radiofoniche); (v) pacchetti destinati al mercato internazionale.

Criteri di formazione dei pacchetti esclusivi

8. I pacchetti esclusivi potranno essere formati ai fini dell'esercizio dei diritti audiovisivi secondo tre modalità alternative, vale a dire tutte le possibili modalità previste dal Decreto Legislativo n. 9/2008: (i) per singola piattaforma (vendita "per piattaforma"); (ii) secondo modalità di vendita che mettano in concorrenza le diverse piattaforme (vendita "per prodotto") per una o più delle competizioni o per determinati eventi di una singola competizione; o, alternativamente, (iii) con entrambe le predette modalità (vendita "mista").

9. In base al punto 24, lettera *b*) delle Linee Guida, nella formazione dei singoli pacchetti la Lega Serie A afferma di voler tenere conto dello sviluppo tecnologico ed economico delle varie piattaforme e dell'evoluzione dei *device*. Viene precisato che la predisposizione di offerte mirate alla singola piattaforma, tuttavia, non sarà sostitutiva dell'offerta per le piattaforme storiche e a maggiore diffusione, in modo che non si determini una minore varietà di fornitori disponibili.

10. Le Linee Guida prevedono che l'offerta iniziale di mercato contenga, qualunque sia la modalità di vendita, un numero minimo di dirette pari al 50% degli eventi del Campionato di Serie A e, dalla sola fase degli ottavi di finale in poi, della Coppa Italia. La Lega Serie A si riserva di destinare successivamente alla commercializzazione un numero diverso di dirette. Inoltre, la commercializzazione consentirà la trasmissione in chiaro di immagini salienti in differita e di immagini correlate, tra cui le interviste.

11. Nel caso di cessione dei diritti "per piattaforma", la commercializzazione degli eventi del Campionato di Serie A includerà più pacchetti riservati a diverse piattaforme. La Lega Serie A, ad ogni modo, non è tenuta a predisporre più pacchetti per ciascuna piattaforma. È prevista una *no single buyer rule*, per la quale nessun operatore può acquisire in esclusiva tutti i diritti di trasmissione degli eventi in tutte le piattaforme "e nel rispetto dei divieti di posizioni dominanti di cui all'art. 9, comma 4, del Decreto Legislativo n. 9/08".

12. Per ciò che concerne le altre due modalità di commercializzazione (“per prodotto” e “mista”), la commercializzazione degli eventi del Campionato di Serie A includerà più pacchetti di diritti audiovisivi, dei quali minimo due pacchetti per trasmissioni in diretta. È fatto divieto per un singolo operatore di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti contenenti le dirette (*no single buyer rule*) “e nel rispetto dei divieti di posizioni dominanti di cui all’art. 9, comma 4, del Decreto Legislativo. 9/08”.

13. Per la commercializzazione dei pacchetti di diritti esclusivi degli eventi relativi alle competizioni diverse dalla Serie A (Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Competizioni Primavera), la Lega Serie A procederà in conformità dell’articolo 7, comma 8, del Decreto Melandri² e prevede di poter commercializzare anche un solo pacchetto per le trasmissioni in diretta.

14. Le Linee Guida prevedono una riserva in favore delle società sportive per la commercializzazione dei diritti nel caso di esito negativo dell’assegnazione centralizzata. Inoltre, gli inviti ad offrire indicheranno se la Lega Serie A metterà il segnale audiovisivo degli eventi a disposizione degli assegnatari dei diritti audiovisivi o se e per quali eventi la produzione audiovisiva dello stesso segnale sarà a carico dei medesimi assegnatari.

Criteria di formazione dei pacchetti non esclusivi

15. Quanto alla formazione dei pacchetti non esclusivi destinati al territorio nazionale, le Linee Guida affermano il principio che lo sfruttamento dei diritti non esclusivi è consentito in forme che non pregiudichino lo sfruttamento dei diritti esclusivi. Nello specifico, la commercializzazione di tali diritti avverrà mediante un pacchetto di diritti non esclusivi esercitabili in chiaro nell’intero territorio nazionale per la trasmissione di immagini salienti in differita nella fascia oraria con inizio non prima delle ore 23.00 e non oltre le ore 24.00 del giorno della gara. Inoltre, verrà riservata a favore dell’emittenza locale una quota di diritti relativi alle immagini salienti.

16. La Lega Serie A potrà convertire da non esclusivi a esclusivi e viceversa i diritti non assegnati o abbinare diritti non esclusivi ai pacchetti esclusivi purché ciò non comporti pregiudizio alcuno a carico degli operatori che abbiano già acquisito diritti esclusivi in esito alle procedure competitive.

² “Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni delle categorie professionistiche calcistiche inferiori al campionato di serie A e degli altri sport professionistici a squadre oggetto del presente decreto, nonché quelle relative alle Coppe nazionali e agli ulteriori eventi organizzati sulla base dell’esito delle competizioni, si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, con esclusione degli articoli 8, commi 2 e 3, e 9, comma 4, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e V del presente capo ad eccezione dell’articolo 14, comma 4”.

Criteria di formazione degli altri pacchetti di diritti

17. I pacchetti di diritti audiovisivi da offrire alle piattaforme emergenti, individuate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono esercitabili nel territorio nazionale e includono la prima differita o la prima trasmissione di immagini salienti degli eventi su base non esclusiva, a fronte di un corrispettivo da determinarsi in percentuale sui prezzi pagati dagli utenti, subordinatamente però al rispetto dei diritti già assegnati o oggetto degli inviti a presentare offerte già pubblicati. La Lega Serie A formerà i pacchetti nell'ottica di non pregiudicare lo sfruttamento dei diritti audiovisivi riservati agli altri assegnatari e potrà includere anche le Competizioni Primavera, a condizione che le piattaforme emergenti si facciano carico dei costi relativi alla produzione e trasmissione del segnale.

18. Per quanto riguarda i pacchetti relativi ai diritti audio, verrà predisposto un pacchetto di diritti con le dirette di tutti gli eventi del Campionato di Serie A da esercitare su base esclusiva in ambito nazionale. Inoltre, verranno predisposti anche dei pacchetti non esclusivi nazionali e locali, che comprenderanno fino a un massimo di quattro estratti sonori in diretta di eventi del Campionato di Serie A. Tali pacchetti saranno individuati in modo tale che la loro durata non pregiudichi lo sfruttamento dei pacchetti degli altri assegnatari e faccia salvo l'esercizio del diritto di cronaca.

19. Per ciò che concerne i pacchetti destinati al mercato internazionale, la Lega Serie A si riserva di formare uno o più pacchetti per ciascuna competizione. Nel caso in cui vi siano più pacchetti la commercializzazione potrebbe essere suddivisa per aree geografiche. Ad ogni modo, nel caso di licenza per territorio, le limitazioni previste per i licenziatari saranno conformi al diritto nazionale e comunitario.

Le procedure di assegnazione

20. Se previsto dalla normativa vigente, gli operatori della comunicazione ammessi a partecipare alla gara devono essere in possesso del titolo abilitativo per la trasmissione sul territorio italiano mediante una delle piattaforme previste nel pacchetto di diritti audiovisivi o, nel caso di vendita per singola piattaforma, devono essere in possesso del titolo abilitativo, se previsto dalla normativa, per la trasmissione sul territorio italiano mediante la piattaforma in questione. Sono ammessi a partecipare alla gara altresì gli intermediari indipendenti che non si trovino in situazione di controllo o

collegamento rispetto agli operatori di comunicazione, la Lega Serie A o gli organizzatori degli eventi.

21. Le Linee Guida prevedono che saranno esclusi dalla procedura ambedue i soggetti che si trovino in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 43, comma 15, del Decreto Legislativo n. 177/2005 recante il Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi (TUSMAR). La Lega Serie A procederà ugualmente all'esclusione quando le offerte di due o più operatori partecipanti alla gara siano imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale.

22. Gli operatori di comunicazione devono disporre di una capacità distributiva con adeguata copertura del territorio nazionale, dei mezzi e dell'organizzazione necessari a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche.

23. La notizia dell'avvio di procedure competitive relative a pacchetti offerti in esclusiva e dei relativi termini per l'invio delle offerte sarà pubblicata sul sito ufficiale della Lega Serie A e su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale, nel quale saranno analiticamente descritti i contenuti dei pacchetti offerti al mercato, unitamente alle condizioni essenziali di assegnazione. I termini di presentazione delle offerte sono fissati secondo criteri di ragionevolezza e comunque, tenuto anche conto dell'eventuale portata innovativa della configurazione dei pacchetti, non sono inferiori a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare offerte, in modo da garantire a tutti i soggetti potenzialmente interessati uguali opportunità di presentare la propria offerta, con piena conoscenza delle condizioni essenziali di assegnazione.

24. Le offerte dovranno essere depositate in busta chiusa presso la sede legale della Lega Serie A. Ogni singola busta deve contenere, a pena di esclusione, una singola offerta per un pacchetto. La Lega Serie A valuterà l'ammissibilità delle offerte in base ai criteri previsti nelle Linee Guida e ammetterà a partecipare alla procedura i soli soggetti, tra gli offerenti, che: (i) siano in possesso dei requisiti e accettino i limiti e gli obblighi previsti nelle Linee Guida e nel pertinente invito a offrire; (ii) offrano garanzie di adempimento che la Lega Serie A giudichi soddisfacenti con giudizio discrezionale; (iii) dispongano di capacità trasmissiva in grado di raggiungere almeno il 50% della popolazione italiana nel territorio nazionale riguardo ai pacchetti per il mercato nazionale. Le Linee Guida hanno altresì cura di specificare che la Lega Serie A, a decorrere dal presente ciclo di commercializzazione, considererà come irricevibili le offerte sottoposte a

qualsiasi tipo di condizione.

25. I competenti organi della Lega Calcio Serie A procedono all'assegnazione dei diritti al soggetto che abbia presentato l'offerta più alta, purché superiore al prezzo minimo, sempre che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalle presenti Linee Guida e dagli inviti a presentare offerte in particolare dal menzionato articolo 24, lettera b)³.

26. Il prezzo dei diritti audiovisivi è di volta in volta individuato ovvero approvato dalla Lega Calcio Serie A secondo ragionevolezza alla luce delle condizioni di mercato in modo da essere adeguato al contenuto del pacchetto.

A prescindere dalla procedura di vendita adottata per ciascun pacchetto, il prezzo dei diritti determinato dalla Lega Calcio Serie A in relazione a un pacchetto non attribuisce in alcun caso al relativo assegnatario il diritto di contestazione del prezzo determinato a carico degli assegnatari di altri pacchetti.

27. Il prezzo dei diritti audiovisivi sarà di volta in volta individuato o approvato dalla Lega Serie A secondo ragionevolezza alla luce delle condizioni di mercato, in modo da essere adeguato al contenuto del pacchetto.

28. Con riferimento ai pacchetti di diritti audiovisivi esclusivi relativi alle dirette di una determinata competizione, la Lega Serie A si riserva di non procedere all'assegnazione di nessuno dei pacchetti laddove le offerte non permettano l'aggiudicazione dell'intero sistema di diritti audiovisivi esclusivi posto in vendita, sebbene non si indichi quali pacchetti rientrino in tale previsione.

29. Pertanto, qualora anche uno solo dei detti pacchetti esclusivi posti in vendita non riceva un'offerta pari o superiore al prezzo minimo, la Lega Serie A ha facoltà di avviare una nuova procedura competitiva per i pacchetti esclusivi relativi alle dirette, modificandone la composizione e/o il prezzo minimo. In caso di esito negativo anche di tale seconda procedura competitiva, non essendosi ricevuta, anche per uno solo dei pacchetti esclusivi posti in vendita, un'offerta pari o superiore al prezzo minimo, la Lega Serie A potrà avviare una terza procedura competitiva per i pacchetti esclusivi relativi alle dirette, modificando la composizione e/o il prezzo

³ Di seguito si riporta il punto 24, lettera b) *“nella formazione dei singoli pacchetti la Lega Calcio Serie A tiene conto dello sviluppo tecnologico ed economico delle varie piattaforme e dell'evoluzione dei device. La predisposizione di offerte mirate alla singola piattaforma non deve essere però sostitutiva dell'offerta per le piattaforme storiche e a maggiore diffusione, in modo che non si determini una minore varietà di fornitori disponibili”*.

oppure può decidere di passare direttamente a trattativa privata per i pacchetti esclusivi posti in vendita, qualora non ne modifichi la composizione. In tale ipotesi, l'eventuale fase della trattativa privata deve essere comunque improntata al rispetto dei principi propri delle procedure competitive, tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di garantire ai partecipanti alla procedura in questione condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

30. Dell'avvio di trattative private verrà data notizia sul sito ufficiale della Lega Serie A mediante pubblicazione di apposito invito a partecipare. Alle trattative private saranno ammessi tutti i soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse rispondendo all'invito a parteciparvi.

31. Eventuali modifiche alla composizione dei pacchetti determinate dalla Lega Serie A nel corso o in esito alla trattativa privata, che comportino forme di sfruttamento dei diritti originariamente offerti al mercato sostanzialmente diverse o ulteriori, o loro sostanziali riduzioni, saranno tempestivamente e contestualmente comunicate per iscritto ai soli soggetti che abbiano manifestato interesse alla trattativa privata e siano stati ammessi a parteciparvi. Nella medesima comunicazione, la Lega Serie A indicherà i prezzi minimi dei pacchetti, se previsti, e il termine per la presentazione delle offerte.

32. Le fasi di trattativa non potranno protrarsi per più di sessanta giorni. Ove nei predetti sessanta giorni la Lega Serie A non abbia ricevuto alcuna offerta o riceva offerte ritenute insufficienti, potrà intraprendere nuove procedure competitive ovvero proseguire la trattativa privata per un massimo di ulteriori trenta giorni, sulla base anche di nuove composizioni dei pacchetti.

33. Nel caso di pacchetti rientrati nella disponibilità della Lega Serie A a seguito della risoluzione di un contratto di licenza o per altra causa, tale soggetto organizzatore si riserva di intraprendere nuove procedure competitive tramite invito ad offrire o trattative private (in caso di urgenza) e/o utilizzare i diritti audiovisivi attraverso il proprio canale tematico o le altre forme distributive previste dalle Linee Guida.

34. Per ciò che concerne i diritti audiovisivi non esclusivi, questi saranno determinati dalla Lega Serie A contestualmente all'avvio delle procedure competitive relative ai diritti audiovisivi offerti in esclusiva. Essi, in pendenza di contratti di licenza, potranno essere modificati esclusivamente nel caso in cui non siano pregiudicati i diritti audiovisivi esclusivi per il territorio italiano.

35. L'assegnazione dei pacchetti non esclusivi sarà perfezionata dalla Lega nei confronti di tutti gli operatori che, in possesso dei necessari requisiti, accettino le condizioni di vendita offrendo il prezzo richiesto.

36. Qualora la Lega Serie A, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Melandri⁴, intenda procedere all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi di una competizione esercitabili nel territorio italiano a un intermediario indipendente svolgerà un'apposita procedura competitiva. L'assegnazione dei diritti avviene tramite procedura competitiva avente i medesimi criteri previsti per l'assegnazione diretta dei diritti esclusivi.

Diritti assegnati e non esercitati.

37. L'assegnatario di uno o più pacchetti che, nel corso di durata del contratto di licenza, non intenda o non possa esercitare diritti audiovisivi ad esso aggiudicati in relazione a uno o più eventi della competizione, è tenuto a darne comunicazione alla Lega Serie A con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data dell'evento considerato. In tal caso, la Lega Serie A provvederà ad aggiudicare tali diritti audiovisivi ad altri operatori della comunicazione mediante trattativa privata, secondo le procedure dettate dal paragrafo 36 nell'ipotesi di pacchetti non assegnati⁵ oppure procederà ad

⁴ “Al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale, l'organizzatore della competizione può individuare, attraverso un'apposita procedura competitiva, un intermediario indipendente a cui concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una competizione. L'organizzatore della competizione non può procedere all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi all'intermediario indipendente prima che siano decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva”.

⁵ “Nel caso di pacchetti non assegnati, la Lega Calcio Serie A decide se attivare dall'inizio una nuova procedura competitiva o dare corso a trattative private, riservandosi in entrambi i casi di apportare modifiche ai pacchetti medesimi.

Dell'avvio di trattative private viene dato invito a partecipare sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie A nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data fissata per l'apertura delle buste o dalla data in cui i diritti rientrano nella disponibilità della Lega Calcio Serie A.

Alle trattative private sono ammessi tutti i soggetti che abbiano comunicato la propria manifestazione di interesse rispondendo all'invito a parteciparvi. Il termine per l'adesione alla trattativa privata non può essere inferiore a 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dell'invito a parteciparvi. In situazioni di urgenza il predetto termine è ridotto a 2 (due) giorni lavorativi. Eventuali modifiche alla composizione dei pacchetti determinate dalla Lega Calcio Serie A nel corso o in esito alla trattativa privata, che comportino forme di sfruttamento dei diritti originariamente offerti al mercato sostanzialmente diverse o ulteriori, o loro sostanziali riduzioni, devono essere tempestivamente e contestualmente comunicate per iscritto ai soli soggetti che abbiano manifestato interesse alla trattativa privata e siano stati ammessi a partecipare alla stessa.

Nella medesima comunicazione, la Lega Calcio Serie A indica i prezzi minimi di offerta qualora ritenga opportuno prevederli per i pacchetti e il termine per la presentazione delle relative offerte in busta chiusa. Della conclusione di ciascuna trattativa, che deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle adesioni alla stessa, così come del relativo esito, viene data notizia sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie A. Qualora, in sede di trattativa privata, nel corso dei suddetti 60 giorni, la Lega Calcio Serie A non riceva alcuna offerta o riceva offerte ritenute insufficienti, può intraprendere nuove procedure

esercitarli direttamente. I diritti audiovisivi che non siano esercitati dall'assegnatario devono essere offerti anche alle emittenti locali, che possono esercitarli in diretta solo se non siano esercitati parimenti in diretta, nelle stesse fasce orarie, eventi assegnati ad altri assegnatari.

Diritti riservati alle società sportive

38. Sono riservati alle società sportive, che possono offrirli sul mercato non prima dell'inizio della procedura competitiva della Lega Serie A, i seguenti diritti relativi agli eventi da esse organizzati: (i) i diritti di trasmissione della replica o della sintesi dell'evento da parte di una sola emittente televisiva locale; (ii) i diritti di radiocronaca in diretta dell'intero evento da parte di una sola emittente radiofonica locale.

39. Tali diritti possono essere assegnati alle sole emittenti locali televisive e radiofoniche che trasmettano su piattaforma terrestre il cui bacino di utenza sia compreso nella regione in cui ha sede la società sportiva. Inoltre, sono riservati alle società sportive diritti audiovisivi relativi alla trasmissione sui canali tematici ufficiali dedicati alla propria squadra di immagini correlate, nonché della replica, della sintesi e delle immagini salienti degli eventi da esse organizzati e degli eventi ai quali partecipano in qualità di squadra ospite.

40. L'eventuale mancata assegnazione di pacchetti all'esito delle procedure competitive centralizzate comporta che i relativi diritti audiovisivi potranno essere commercializzati o esercitati direttamente attraverso il proprio canale tematico anche dalle singole società sportive.

La produzione audiovisiva degli eventi

41. Le Linee Guida prevedono che la produzione del segnale televisivo spetti all'organizzatore dell'evento o alla Lega Serie A, nel caso in cui le società sportive rinuncino in favore di quest'ultima. La Lega Serie A rende noto agli operatori entro il 15 luglio di ciascun anno, se il segnale è prodotto dalla Lega Serie A o dalle singole società sportive.

competitive ovvero proseguire la trattativa privata per un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni, sulla base anche di nuove composizioni dei pacchetti. L'eventuale esito negativo delle procedure competitive deve essere dichiarato dalla competente Assemblea della Lega Calcio Serie A. Resta ferma, per ognuna delle suddette ipotesi, la facoltà di non assegnare come regolata nel presente paragrafo e altresì quanto previsto nei precedenti paragrafi 18 e 20".

42. Inoltre, le Linee Guida, che possono essere integrate sul punto con dei regolamenti attuativi e comunicazioni, stabiliscono gli *standard* di produzione al fine di perseguire la migliore resa del prodotto. Il segnale offerto sarà contrassegnato dal logo ufficiale della competizione e la Lega si riserva di includere la propria grafica ufficiale. Gli eventi delle competizioni vengono ripresi con un numero e configurazioni di telecamere diverse a seconda della competizione, in parte con operatore e in parte senza operatore e a seconda dell'evoluzione tecnologica. A tali telecamere si aggiungono i sistemi di ripresa *Goal Line Technology* per assistere i direttori di gara nel verificare l'effettivo superamento da parte del pallone della linea bianca di porta.

43. Infine, per ciò che concerne il segnale, le tariffe – che non possono eccedere quelle previste dall'allegato 3 delle Linee Guida – sono dovute per ogni piattaforma e tipologia di sfruttamento (utenti residenziali/commerciali) su cui l'assegnatario farà valere i diritti attribuiti. In questo metodo, i licenziatari contribuiscono al pagamento dei costi tecnici totali per la produzione e distribuzione del segnale *pro-quota* rispetto all'utilizzo di quest'ultimo.

III. LE INFORMAZIONI FORNITE DALLA LEGA

44. Con comunicazione del 21 dicembre 2016, l'Autorità ha ritenuto necessario acquisire informazioni più dettagliate in merito ai pacchetti di diritti offerti al mercato e alle relative procedure competitive, al fine di valutare la conformità dei medesimi alle previsioni e ai principi di un corretto confronto competitivo sottesi al Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e alla Legge n. 287/1990.

45. In particolare, l'Autorità ha invitato la Lega a trasmettere informazioni puntuali in merito al numero e alla tipologia dei pacchetti e degli eventi inclusi in ciascuno di essi, anche in relazione al diverso esercizio di tali diritti che sarà consentito (per piattaforma, per prodotto, ovvero con entrambe le modalità) e ha richiesto di chiarire quali criteri si intendano adottare al fine di assicurare la predisposizione di pacchetti tra loro equilibrati, in modo da garantire la presenza, in ciascuno di essi, di eventi della competizione di elevato interesse per gli utenti.

46. Infine, è stato richiesto alla Lega di chiarire in che modo la definizione dei pacchetti di diritti risponderà alle condizioni di mercato nonché allo

sviluppo tecnologico ed economico delle varie piattaforme, anche al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione.

47. Con nota pervenuta in data 10 gennaio 2016, la Lega Serie A ha rappresentato che le Linee Guida sono state trasmesse con il necessario anticipo rispetto alla prima stagione del ciclo di vendita che avrà inizio il primo luglio 2018. Più precisamente, la Lega Serie A ritiene di poter essere in condizione di pubblicare l'invito a presentare offerte per la trasmissione in diretta degli eventi entro i primi giorni del mese di marzo 2017, consentendo ai futuri assegnatari di programmare in modo adeguato i propri investimenti e la propria futura programmazione.

48. La Lega Serie A ha rappresentato che sono da tempo in corso delle azioni volte a determinare nuovi e diversi riassetti della proprietà e del controllo di alcuni dei principali operatori nelle telecomunicazioni. Ciò posto, la Lega Serie A ritiene imprudente e inopportuno ipotizzare le modalità di commercializzazione che essa deciderà in concreto di adottare con il rischio di determinare un ingiustificato vantaggio per alcuni operatori. Inoltre, in relazione alla richiesta di fornire informazioni in merito al numero e alla tipologia di pacchetti da vendere, la Lega Serie A ha affermato che l'indicazione di tali informazioni potrebbe compromettere il valore dei diritti e distorcere la concorrenza. Pertanto, le decisioni di dettaglio saranno assunte soltanto a ridosso della definitiva predisposizione del primo invito ad offrire. In ogni caso, la Lega Serie A ha assicurato il proprio impegno a procedere all'assegnazione dei pacchetti in modo da promuovere la creazione di situazioni pro-concorrenziali.

49. In merito ai criteri per la predisposizione di pacchetti equilibrati, la Lega ha rinviato al contenuto del paragrafo 24 delle Linee Guida e in particolare alle lettere *b*), *j*) e *n*), oltre che ai criteri specifici alla vendita per piattaforma (lettera *f*) e alla vendita per prodotto e alla vendita mista (lettera *g*)⁶.

⁶ Di seguito si riporta il testo del paragrafo 24: *“I criteri in materia di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili su base esclusiva nel territorio nazionale, fermo restando il disposto dell’articolo 9 comma 4 del Decreto, sono i seguenti:*

a) i pacchetti vengono formati tenuto conto delle condizioni di mercato e quindi ai fini dell’esercizio dei diritti audiovisivi per singola piattaforma (vendita “per piattaforma”) o secondo modalità di vendita che mettano in concorrenza le diverse piattaforme (vendita “per prodotto”) ovvero con entrambe le modalità per una o più competizioni o per determinati eventi;

b) nella formazione dei singoli pacchetti la Lega Calcio Serie A tiene conto dello sviluppo tecnologico ed economico delle varie piattaforme e dell’evoluzione dei device. La predisposizione di offerte mirate alla singola piattaforma non deve essere però sostitutiva dell’offerta per le piattaforme storiche e a maggiore diffusione, in modo che non si determini una minore varietà di fornitori disponibili;

c) gli inviti a presentare offerte possono consentire - fissandone corrispettivi e prezzi di accesso - particolari forme di sfruttamento che prescindono dal tipo di piattaforma utilizzata;

IV. I CONTRIBUTI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

50. Il 21 dicembre 2016 è stata avviata la consultazione pubblica concernente le Linee Guida predisposte dalla Lega Serie A.

51. I contributi alla consultazione pubblica, richiamando anche alcuni passaggi del provvedimento di chiusura dell'Indagine Conoscitiva condotta dall'Autorità IC41 - *Indagine conoscitiva sul settore audiovisivo*⁷ hanno posto l'accento su alcune criticità delle Linee Guida e, in particolare, in

d) l'offerta iniziale al mercato include, qualunque sia la modalità di vendita, un numero minimo di dirette pari al 50% degli eventi del Campionato di Serie A e, dalla sola fase degli ottavi di finale in poi, degli eventi della Coppa Italia. La Lega Calcio Serie A si riserva di destinare successivamente alla commercializzazione un numero diverso di dirette;

e) la commercializzazione consente la trasmissione in chiaro di immagini salienti in differita e di immagini correlate tra cui le interviste;

f) in caso di vendita per piattaforma, la commercializzazione degli eventi del Campionato di Serie A include più pacchetti di diritti audiovisivi riservati a diverse piattaforme, ma la Lega Calcio Serie A non è tenuta a predisporre più pacchetti per ciascuna piattaforma. In ogni caso, un singolo operatore non può acquisire in esclusiva tutti i diritti di trasmissione degli eventi in diretta su tutte le piattaforme;

g) in caso di vendita "per prodotto" o in caso di vendita con entrambe le modalità (per piattaforma e per prodotto) la commercializzazione degli eventi del Campionato di Serie A include più pacchetti di diritti audiovisivi, dei quali minimo due pacchetti per trasmissioni in diretta, con divieto per un singolo operatore di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti contenenti le dirette;

h) ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. 9/08, per gli eventi di Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Competizioni Primavera la Lega Calcio Serie A può commercializzare anche un solo pacchetto per trasmissioni in diretta;

i) quanto alle interviste ai tesserati, verrà predisposta una disciplina che valorizzi i contributi diretti dei protagonisti degli eventi;

j) l'equilibrio dei pacchetti tra contenuto dei diritti audiovisivi offerti e relativo prezzo minimo è individuato secondo ragionevolezza, tenendo conto della necessità di formare pacchetti commercialmente interessanti, anche in termini di audience e appetibilità, per gli operatori della comunicazione, anche in relazione alle aspettative degli utenti, se persone fisiche o pubblici esercizi, e alle modalità tecniche di fruizione degli eventi, fermo restando che i pacchetti possono essere tra loro di diverso contenuto e di diverso valore economico, il tutto al fine di favorire la competizione tra operatori e permettendo a più operatori di proporre al pubblico gli eventi di maggiore interesse che costituiscono per loro un driver competitivo fondamentale. Nel caso di pacchetti per prodotto, ad esempio, l'equilibrio dovrà essere ottenuto considerando l'ambito di estensione dell'esclusiva e le caratteristiche degli eventi – quali il grado di appetibilità degli stessi, definita, ad esempio, in relazione al seguito dei club che vi partecipano o alla data e ora di trasmissione e alla presenza contemporanea di altri eventi;

k) è prevista la riserva a favore delle società sportive dei diritti di cui ai paragrafi 49 e 50 delle presenti Linee Guida;

l) gli Inviti a presentare Offerte contengono l'indicazione se la Lega Calcio Serie A mette il segnale audiovisivo degli eventi a disposizione degli assegnatari dei diritti audiovisivi o se, e per quali eventi, la produzione audiovisiva dello stesso segnale è a carico dei medesimi assegnatari;

m) agli assegnatari di determinati pacchetti può essere conferito il diritto di fruire di integrazioni delle immagini degli eventi e/o di accedere a particolari modalità produttive;

n) verrà predisposta una disciplina per gli sfruttamenti pubblicitari concessi agli assegnatari. È fatta salva la facoltà della Lega Calcio Serie A e delle società sportive di dare autonomamente corso, nel rispetto della normativa applicabile, a sfruttamenti pubblicitari non espressamente concessi agli assegnatari;

o) il sistema sopra configurato tende a:

- favorire gli investimenti per l'acquisizione dei diritti, ridurre il rischio che alcuni pacchetti rimangano invenduti e aumentare il numero degli utenti/consumatori che possono fruire della visione degli eventi;
- andare incontro alle richieste dei consumatori/utenti".

⁷ Cfr. Provvedimento n. 26258 del 30 novembre 2016 di chiusura dell'indagine conoscitiva IC41 - *Indagine conoscitiva sul settore audiovisivo*, pubblicato su Boll. n. 46 del 27 dicembre 2016.

merito all'assenza della definizione dei pacchetti oggetto di gara, alla tempistica di assegnazione e alla definizione dei soggetti ammessi a partecipare. Gli operatori televisivi che hanno presentato contributi hanno inoltre sottolineato l'assenza di giustificazioni circa alcuni costi richiesti per la produzione degli eventi attraverso piattaforma televisiva.

52. In merito all'assenza di definizione dei pacchetti oggetto di gara, gli operatori televisivi che hanno partecipato alla consultazione hanno manifestato i propri dubbi circa il contenuto delle Linee Guida in ragione della genericità della definizione dei pacchetti (articolo 8 delle Linee Guida) da porre in vendita. Viene evidenziato al riguardo che l'individuazione dei criteri che sottendono alla formazione dei pacchetti dei diritti audiovisivi esercitabili su base esclusiva sia decisiva per garantire un'effettiva concorrenza tra gli operatori televisivi dal momento che i medesimi influiscono in modo determinante sulle strategie commerciali e pubblicitarie che gli stessi operatori possono mettere in campo.

53. Tuttavia, si rileva che i criteri fissati al par. 24 delle Linee Guida non siano conformi agli *standard* di bilanciamento tra le offerte richiesto dall'art. 8 del Decreto, in quanto gli stessi non sono atti a impedire la costituzione di pacchetti commercialmente sproporzionati tra di loro sul piano quantitativo e qualitativo.

54. Il rischio di costituire pacchetti di qualità sensibilmente differente da un punto di vista commerciale assume una particolare rilevanza nel caso di vendita di pacchetti per piattaforma in quanto la Lega Serie A può astrattamente predisporre un pacchetto di particolare valore commerciale e contenutistico per una piattaforma e più pacchetti di valore diverso per un'altra. Benché sia prevista la c.d. *no single buyer rule* non si impedirebbe ad un singolo operatore di ottenere in esclusiva i pacchetti di maggiore pregio, che risultano essere quelli decisivi per il confronto competitivo.

55. Rispetto alla regola della *no single buyer rule*, un operatore televisivo ritiene critica la previsione secondo cui la Lega può scegliere quale pacchetto non assegnare all'operatore che abbia fatto la migliore offerta su tutti i pacchetti. Sarebbe invece necessario indicare *ex ante* con estrema chiarezza quali siano i pacchetti che non possono essere cumulati e, per evitare il cumulo di tutti i pacchetti in capo ad un singolo operatore, il criterio di scelta – qualunque esso sia – del pacchetto che non verrebbe assegnato. Analogamente, andrebbe specificato quali pacchetti posti in vendita siano da considerare ai fini della previsione di non assegnazione di tutti i pacchetti nel caso in cui le offerte presentate non permettano l'aggiudicazione dell'intero

sistema di diritti audiovisivi esclusivi posti in vendita.

56. Inoltre, è stato rilevato che l'assenza di indicazioni in merito alla formazione dei pacchetti fa sì che – pur in presenza di un principio di *no single buyer rule* – possano essere agevolate pratiche di intese restrittive della concorrenza, a discapito di piattaforme non tradizionali. Al riguardo è stata richiamata l'articolazione dei pacchetti adottata dalla Lega Serie A per l'assegnazione dei diritti nel triennio 2015/2018. In tale occasione, la Lega Serie A ha predisposto due pacchetti comprensivi di diritti di trasmissione delle partite di calcio della Serie A delle 8 squadre di calcio più popolari - distinti per ciascuna tecnologia tradizionale - non prevedendo alcun pacchetto *stand-alone* di tali diritti per le piattaforme non tradizionali, quali la IPTV o mobile. Quest'ultime sono infatti state offerte congiuntamente ad una delle due piattaforme tradizionali.

57. In tema di eccessiva discrezionalità nelle assegnazioni, in alcuni contributi si rileva che, secondo le Linee Guida, la Lega Calcio può stabilire ulteriori divieti nelle assegnazioni, asseritamente volti ad impedire la formazione di posizioni dominanti. Inoltre, si ritiene eccessivamente indeterminata la norma in tema di non accettazione delle offerte di due o più operatori imputabili ad un unico centro decisionale e non si ritengono sufficienti le previsioni dettate in tema di offerte condizionate.

58. Per ciò che concerne la definizione degli operatori di comunicazione ammessi a partecipare alla gara, in sede di consultazione è stata più volte richiamata l'esigenza di una chiara definizione di tale soggetto e dell'intermediario indipendente.

59. Inoltre, è stata evidenziata l'opportunità che il termine entro il quale la Lega Serie A deve assegnare i diritti, una volta ricevute le offerte, sia breve e certo, indicando la corretta composizione dei votanti dell'assemblea.

60. In ordine ai diritti invenduti, è stata considerata necessaria una valutazione *ex ante* delle modalità di esercizio dei diritti eventualmente rimasti invenduti, del ruolo assunto dall'*advisor* e dell'indipendenza di questo rispetto alle società sportive e rispetto ai partecipanti alla gara.

61. In merito alla produzione audiovisiva, nei contributi presentati da alcuni operatori televisivi è stato osservato il sensibile aumento delle telecamere necessarie alla trasmissione, che comporteranno un aumento sensibile dei costi di produzione audiovisiva, richiedendo una revisione degli *standard* richiesti. Inoltre, i prezzi di accesso al segnale di ciascun evento vengono pagati per ciascuna piattaforma. Quindi, nel caso in cui un soggetto trasmetta su più piattaforme, anche acquisendo una sola volta il segnale, dovrà

remunerare la Lega Serie A per ciascuna piattaforma. Si tratta dell'attribuzione di un costo ulteriore che non ha alcuna giustificazione economica rispetto ai costi di accesso al segnale, che sono unici.

V. VALUTAZIONI

62. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto, le Linee Guida devono prevedere regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e ulteriori regole in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

63. In questa sede, l'Autorità è chiamata a esaminare le Linee Guida ai fini dell'approvazione, previo accertamento, per i profili di competenza, della conformità delle stesse ai principi e alle disposizioni del Decreto stesso (articolo 6, comma 6, del Decreto).

64. Ciò premesso, le valutazioni che seguono lasciano impregiudicata la facoltà dell'Autorità di vigilare sulla corretta applicazione del Decreto e delle Linee Guida, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (articolo 20 del Decreto).

65. Nel merito delle valutazioni, giova sottolineare che, a prescindere dalla qualificazione privata o pubblica del soggetto banditore e degli obiettivi dei singoli partecipanti, la correttezza nello svolgimento della gara e la regolarità nell'assegnazione dei diritti audiovisivi per la trasmissione di eventi sportivi non possono intendersi come mero presidio della regolarità formale della gara, ma sono richiesti dal legislatore al fine di salvaguardare esigenze sostanziali di concorrenza sia statica che dinamica. Infatti, solo la garanzia di un confronto competitivo reale ed effettivo è in grado di allocare in modo corretto i diritti, ingenerando al contempo negli operatori economici la certezza che corrette dinamiche competitive consentano di acquisire *input* decisivi per lo svolgimento dell'attività nei mercati di riferimento sulla base di un confronto basato sul merito.

66. Nella prospettiva sopra rilevata, emergono alcune criticità nelle Linee Guida, evidenziate peraltro anche in singoli contributi alla consultazione pubblica, che attengono alle regole di gara, al rapporto fra la Lega ed il soggetto assegnatario dei diritti e alla formazione dei pacchetti e ai criteri per la loro articolazione.

67. In merito alle regole di gara, risultano innanzitutto carenti le indicazioni

circa i soggetti che possono partecipare alle procedure di assegnazione, consentendo alla Lega Serie A di richiedere caratteristiche soggettive tali da discriminare gli operatori stabiliti nello Spazio Economico Europeo anche se essi siano dotati di idoneo titolo abilitativo rilasciato da un altro Stato Membro diverso dall'Italia.

68. Inoltre, anche alla luce delle problematiche che si sono palesate in precedenti gare per l'assegnazione dei diritti audiovisivi in oggetto, risultano del tutto carenti regole e procedure che conducano a un'assegnazione dei diritti che rappresenti l'esito fedele delle offerte presentate dai partecipanti.

69. In tale prospettiva, si osserva che non si rinviene alcuna previsione circa l'obbligo di una formale definizione della graduatoria operata da parte di un soggetto terzo sulla base del valore delle offerte presentate, immediatamente successiva all'apertura delle buste. Inoltre, non è previsto che si proceda contestualmente ad un'assegnazione provvisoria, secondo quanto dettato dai principi generali in tema di gare. Risulta infine carente l'indicazione di una tempistica certa e ridotta, anche rispetto alla deliberazione dell'assemblea, intercorrente tra l'apertura delle buste e l'assegnazione finale tale da evitare un irragionevole protrarsi della decisione sull'assegnazione stessa.

70. Per quanto concerne il rapporto fra la Lega Serie A e il soggetto assegnatario dei diritti, si ritiene che attribuisca un potere dal contenuto indeterminato e non tipizzato la previsione delle Linee Guida secondo cui, nel caso di assegnazione ad un intermediario indipendente, i contratti debbano contenere il diritto discrezionale per la Lega Serie A di risolvere l'assegnazione al licenziatario e di subentrare nei suddetti contratti qualora le condizioni patrimoniali dell'intermediario indipendente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.

71. Si rileva altresì che i costi di accesso al segnale, la cui disciplina è demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Decreto, dovrebbero essere orientati all'effettivo costo di realizzazione, in modo da evitare una duplicazione degli stessi tale da determinare una misura eccessivamente sproporzionata e gravosa, anche alla luce dei nuovi *standard* tecnici richiesti per la realizzazione della produzione televisiva dell'evento.

72. Le criticità evidenziate impediscono l'approvazione delle Linee Guida per le stagioni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nella misura in cui risultano non rispondenti ai principi indicati nell'articolo 6 del Decreto Melandri volti a garantire ai partecipanti alle procedure competitive

“condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione”.

73. In merito ai pacchetti e alla loro articolazione, giova in via preliminare osservare che, nella prospettiva di garantire il corretto svolgimento delle procedure competitive, l’organizzatore della competizione è tenuto a predeterminare – in conformità ai principi e alle disposizioni del Decreto Melandri – linee guida che contengano criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive previste per l’assegnazione dei diritti condizioni di equità, trasparenza e non discriminazione.

74. In tema di criteri per la formazione dei pacchetti – elemento di contenuto necessario nelle Linee Guida ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto – nelle Linee Guida la Lega Calcio si limita a proporre tre modalità di vendita alternative, vale a dire (i) per piattaforma, (ii) per prodotto o (iii) “misto”, che consistono in tutte le modalità di vendita possibili previste dal Decreto stesso. Per ciascuna di tale tipologia di vendita sono indicati dei criteri di vendita generici, quali ad esempio il numero minimo di dirette da commercializzare (pari al 50% del Campionato di Serie A e delle fasi finali della Coppa Italia, v. *supra*) e il numero minimo di pacchetti che possono essere predisposti per ciascuna modalità. Inoltre, le Linee Guida indicano che i pacchetti saranno equilibrati, benché questi possano avere diverso contenuto e diverso valore economico.

75. Inoltre, secondo quanto emerge dalla succitata risposta della Lega Serie A alla richiesta di chiarimenti del 21 dicembre 2016, si osserva che la definizione dei pacchetti è rinviata alla pubblicazione dell’avvio delle procedure competitive sul sito della Lega. Infatti, la Lega Serie A ritiene che la conoscenza *ex ante* dei criteri da parte degli operatori di comunicazione potrebbe comportare una distorsione concorrenziale.

76. Sul punto, si osserva che un maggior dettaglio nell’individuazione dei pacchetti e delle regole di gara rappresenta, al contrario, uno stimolo alla partecipazione alla gara e al confronto competitivo, secondo i principi dettati dal Decreto Melandri. Ne consegue che, dalla lettura delle Linee Guida non è possibile verificare che la definizione dei pacchetti, operata successivamente dalla Lega Calcio, sia idonea a garantire ai partecipanti alle procedure competitive esperite dalla Lega Serie A condizioni di equità, trasparenza e non discriminazione, tali da non compromettere la concorrenza nei mercati televisivi e radiofonici, per i quali i diritti audiovisivi della massima serie calcistica italiana si configurano come un elemento primario, se non essenziale.

77. Infatti, come prospettato nella richiesta di chiarimenti dell’Autorità del 21 dicembre 2016 ed osservato anche da tutti gli operatori nei contributi alla consultazione pubblica, occorre definire con precisione i criteri di formazione dei pacchetti da porre in vendita al fine di poter assolvere ai compiti di approvazione *ex ante* attribuiti dal Decreto. In particolare, in assenza di una definizione dettagliata dei pacchetti di diritti, non si ritiene che i principi generali presenti nelle Linee Guida siano in grado di garantire un equilibrio tale da preservare la concorrenza tra gli operatori di mercato.

78. Ne consegue che non è possibile stabilire, o escludere, se le regole di assegnazione siano in grado di impedire la costituzione di pacchetti commercialmente sproporzionati tra di loro sul piano quantitativo e qualitativo. Tale sproporzione, inoltre, può astrattamente comportare una differenziazione tale da non permettere una efficace concorrenza nei mercati a valle e, nello specifico, nel mercato della *pay-tv*.

79. La genericità che connota i criteri di predisposizione dell’offerta non permette di verificare che i pacchetti siano equilibrati secondo quanto richiesto dall’articolo 8 del Decreto Melandri⁸ e di verificare che l’effettiva predisposizione delle offerte possa favorire il confronto competitivo e l’ingresso di nuovi operatori anche attraverso nuove piattaforme trasmissive. In tale contesto, non si può non osservare che, nell’esperienza di altri Paesi europei, tali valutazioni sono state effettuate prendendo in esame preventivamente tutte le informazioni rilevanti circa i pacchetti, quali il numero di eventi, le fasce orarie in cui sono disputate le partite o la tipologia delle squadre incluse nei singoli pacchetti sotto il profilo del prestigio sportivo e del bacino di seguito.

80. In secondo luogo, l’assenza di indicazioni puntuali attribuisce alla Lega Serie A una eccessiva discrezionalità su come formulare gli inviti a offrire e i pacchetti di diritti, demandando a quest’ultima valutazioni che attengono ad una fase di approvazione *ex ante*. Inoltre, particolarmente critica è la previsione che permette alla Lega Serie A di poter destinare successivamente alla commercializzazione un numero diverso di dirette, andando a modificare

⁸ “Articolo 8 - Offerta dei diritti audiovisivi e formazione dei pacchetti

1. L'organizzatore della competizione e' tenuto ad offrire i diritti audiovisivi mediante più procedure competitive, ai fini dell'esercizio degli stessi per singola piattaforma ovvero mettendo in concorrenza le diverse piattaforme, ovvero con entrambe le modalità'.

2. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza diverse piattaforme, l'organizzatore della competizione e' tenuto a predisporre più pacchetti.

3. L'organizzatore della competizione deve predisporre pacchetti tra loro equilibrati in modo da garantire la presenza, in ciascuno di essi, di eventi della competizione di elevato interesse per gli utenti.

4. L'organizzatore della competizione fissa il prezzo minimo di ciascun pacchetto al di sotto del quale previa comunicazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, può decidere di revocare l'offerta”.

ingiustificatamente il numero di eventi successivamente alla gara.

81. Dall'insufficiente definizione dei criteri di formazione dei pacchetti da porre in vendita, discendono ulteriori criticità rispetto ad alcune regole in materia di offerta e di assegnazione, che appaiono in contrasto con quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del Decreto Melandri. Infatti, in assenza di una indicazione dei pacchetti, le Linee Guida non indicano con adeguato dettaglio: (i) quali sono i pacchetti che possono rilevare ai fini dell'applicazione della c.d. *no single buyer rule*; (ii) quali sono i pacchetti che non possono essere assegnati ad un medesimo soggetto perché determinerebbero una sproporzione lesiva della concorrenza nei mercati a valle (e, in particolare, del mercato della *pay-tv*); (iii) quali sono i pacchetti che rientrano nella definizione di sistema dei diritti audiovisivi esclusivi, che rileva nel caso di annullamento della procedura competitiva per tutti i pacchetti. In assenza di indicazioni puntuali sui descritti punti, non risulta possibile effettuare una valutazione circa l'idoneità delle regole in materia a escludere l'acquisizione da parte di un soggetto di un ammontare di diritti tale da pregiudicare la concorrenza nel mercato a valle. Infine, alla luce dell'assenza di una definizione certa dei pacchetti e delle regole di assegnazione, risulta parimenti critica la previsione di cui al paragrafo 24, lettera *b*), richiamato anche dal paragrafo 34 delle Linee Guida. Tale previsione sembra prevedere una preferenza a favore delle piattaforme storiche nell'assegnazione, nella misura in cui stabilisce che la predisposizione di offerte mirate alla singola piattaforma non deve comunque escludere l'offerta per le piattaforme storiche e a maggiore diffusione.

82. Le criticità sopra illustrate rispetto alle regole di gara e al rapporto fra Lega Serie A e soggetto assegnatario dei diritti, unite all'assenza di informazioni essenziali riguardo alla formazione dei pacchetti e alla loro articolazione, pertanto, non consentono di svolgere una valutazione compiuta di corrispondenza del contenuto delle Linee Guida alla normativa nazionale e comunitaria *antitrust* e al Decreto Melandri. Peraltro, l'approvazione delle Linee Guida così definite potrebbe pregiudicare un efficace e tempestivo intervento dell'Autorità, ai sensi della Legge n. 287/90 e del TFUE, successivo all'approvazione delle Linee Guida.

83. Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, si ritiene che, ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante "*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*", le Linee Guida non

possano essere approvate neanche nella versione da ultimo trasmessa in data 23 gennaio 2017, non incidendo le modifiche ivi contenute, su profili di criticità sopra illustrati.

CONSIDERATO che le Linee Guida presentano in tema di regole per la procedura di gara e di rapporto fra la Lega Serie A e soggetto assegnatario disposizioni in contrasto con i principi di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.

CONSIDERATO che, alla luce della genericità con cui i criteri di formazione dei pacchetti sono presentati nelle Linee Guida, non è possibile esprimere alcuna valutazione di conformità dei medesimi alle previsioni del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e alla Legge 10 ottobre 1990, n. 287.

CONSIDERATO in particolare che, in difformità a quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto Melandri in merito alle necessità di garantire ai partecipanti alle procedure competitive "*condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione*", i criteri di formazione dei pacchetti presenti nelle Linee Guida non presentano il contenuto minimo necessario per valutare se essi consentano di garantire un equilibrio concorrenziale nell'acquisizione dei diritti in esame e nei mercati audiovisivi collegati.

RITENUTO, pertanto, che, per le ragioni esposte in motivazione, non sussistono le condizioni per approvare le Linee Guida in esame ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/08;

DELIBERA

di non approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/08 le Linee Guida della Lega Serie A depositate in data 30 novembre 2016 e nella versione da ultimo inviata in data 23 gennaio 2017, aventi ad oggetto la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi alle seguenti competizioni nazionali di calcio, organizzate dalla Lega Serie A per le stagioni 2018/19, 2019/20, 2020/21: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa

Primavera;

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e sarà pubblicato nel bollettino dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo